



# CITTA' DI TORINO

Lotto 1 CIG: 84840424F0

lotto 2 CIG: 8484067990

AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA

RICHIESTA DI OFFERTA

## ALLEGATI

ALLEGATO 1 ISTANZA-

ALLEGATO 2 DICHIARAZIONE DI OTTEMPERANZA

ALLEGATO 3 PATTO DI INTEGRITA'

ALLEGATO 4 - D.G.U.E.

ALLEGATO 5- OFFERTA ECONOMICA

ALLEGATO 6- CERTIFICATO VERIFICA DI CONFORMITA'

ALLEGATO 7 - ATTESTAZIONE REGOLARE ESECUZIONE

ALLEGATO 8 INFORMATIVA PRIVACY

## OGGETTO: SERVIZIO DI REVISIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE E LEGALE RELATIVO A PROGETTI SIPROIMI, F.A.M.I E ANCI 8XMILLE

La Città di Torino intende procedere all'acquisto del servizio in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. b) del Decreto Legge 76/2020 mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara di cui all'art. 63 del D. Lgs. 50/2016. Le condizioni del contratto per la fornitura del Servizio che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del fornitore sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni contenute nelle Condizioni generali di contratto relative al Bando del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi del combinato disposto dagli artt. 36 comma 6 e 58 del D.lgs. 50/2016 e dall' art. 1 comma 450 della legge 296/2006 e s.m.i

### SEZIONE I - MODALITA' DI GARA

#### Premessa

La Città partecipa al Programma SPRAR, ora modificato in SIPROIMI, destinato a titolari di protezione internazionale e, temporaneamente, a richiedenti e titolari di protezione umanitaria, in qualità di Ente titolare del progetto Hopeland e del Progetto Teranga.

Con deliberazione del 22 gennaio 2019 n. 2019 00216/019 la Giunta Comunale, nelle more dell'emanazione del Decreto Ministeriale di approvazione delle Linee Guida per il successivo triennio 2020 - 2022, al fine di garantire la continuità delle attività ha ritenuto opportuno approvare la prosecuzione dei progetti "Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati" – SIPROIMI - della Città ed autorizzare i Servizi competenti alla presentazione delle domande di contributo al Ministero dell'Interno.

Con D.M. 18/11/2019 veniva disposta dal Ministero dell'Interno, per i comuni richiedenti, la possibilità di continuazione delle azioni progettuali SIPROIMI per il triennio 2020/2022, per cui la Città, in data 30/12/2019, presentava l'istanza di prosecuzione dei servizi di accoglienza integrata per n. 465 posti Categoria Ordinari e n. 16 posti Disagio Sanitario/Disagio Mentale, già finanziati per il triennio 2017/2019. Con D.M. del 13 dicembre 2019, il Ministero dell'Interno ha autorizzato, nelle more dell'approvazione delle domande di finanziamento per il successivo triennio 2020/22, alla prosecuzione dell'accoglienza degli aventi titolo per un periodo di sei mesi, riconoscendo un contributo semestrale di importo pari alla metà del totale finanziato per l'annualità 2019. In seguito alle -disposizioni in materia di immigrazione- di cui all'art 86 bis del DL 18/2020 convertito con Legge 24 aprile 2020, n. 27, il Ministero dell'Interno con DM 18 giugno 2020 rifinanziava e dava continuità alle attività in essere alle attuali condizioni per un periodo ulteriore di sei mesi a partire dal 1 luglio fino al 31 dicembre 2020, nelle more dei lavori della Commissione per l'autorizzazione alla prosecuzione per il biennio successivo.

Infine con il DM 10 agosto 2020, in esito alle valutazioni della Commissione preposta, il Ministero dell'interno ha autorizzato i progetti SIPROIMI della Città di Torino alla prosecuzione dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022.

La presenza nel territorio cittadino di un rilevante numero di stranieri extracomunitari che hanno terminato i programmi di assistenza senza raggiungere un livello sufficiente di autonomia; le situazioni di vulnerabilità sociale costituite dai nuclei familiari o dalle donne sole con bambini prive di abitazione o giunte in città da altri paesi UE in attuazione della Convenzione di Dublino; la presenza di migranti extra UE in condizioni di grave disagio sociale e abitativo sono alcuni dei fenomeni sociali che la Città ha inteso affrontare anche presentando proposte progettuali riferite agli avvisi pubblicati dal Ministero dell'Interno a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione o da altri Ministeri e Autorità.

**In specifico, oltre al citato progetto SIPROIMI, l'Autorità responsabile del Ministero dell'Interno ha approvato le seguenti tre proposte progettuali presentate dalla Città in qualità di capofila o di partner.**

A.1 LGNetEA. - CUP F89F20000100007 - La Città di Torino ha risposto alla proposta formulata a venti grandi città dal Ministero dell'Interno nell'ambito dell'Assistenza Emergenziale FAMI per la quale il Ministero ha inteso proporre delle Azioni in rete con gli Enti Locali, tra cui l'Azione denominata LGNet Emergency Assistance (LGNetEA) - Rete dei Comuni per una rapida risposta e servizi per l'inclusione d'emergenza in aree urbane svantaggiate/LGNet Emergency Assistance (LGNetEA): Local Government Network for Rapid Response and Fast Track Inclusion Services in Disadvantaged Urban Areas (d'ora in avanti, solo "LGNetEA") al fine di affrontare e, per quanto possibile, risolvere i fenomeni emergenziali originati dalla significativa presenza, sul territorio nazionale, di migranti non integrati da un punto di vista abitativo, lavorativo e sociale. Le attività proposte dalla Città ed approvate dal Ministero riguardano servizi di Accoglienza residenziale per n. 10 donne presso rifugi protetti (shelters temporanei) e azioni di accompagnamento all'inclusione abitativa (fast track housing inclusion)".

A.2. PROSPETTIVE DI AUTONOMIA. - CUP C19J20000350007 - In seguito alla pubblicazione da parte del Ministero dell'Interno dell'Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS1–ON1–lett.c): "Realizzazione di percorsi individuali per l'autonomia socio-economica per titolari di protezione internazionale", la Città, ha ottenuto l'approvazione della proposta progettuale "Prospettive di autonomia" presentata in partnership con quattro enti del privato sociale.

A.3 SA.M.MI Salute Mentale Migranti. Nell'ambito dei progetti FAMI finanziati dal Ministero dell'Interno la Città ha partecipato in qualità di partner della Prefettura di Torino al progetto avente per titolo "Sa.M.MI – Salute Mentale Migranti", progetto approvato con decreto prot. 0007169 del 9/07/2020. Gli obiettivi del progetto riguardano il rafforzamento delle capacità di Istituzioni e operatori di rispondere ai bisogni emergenti di cittadini di paesi terzi nel campo delle dipendenze e del disagio mentale.

## **B. Inoltre nel 2021 verrà attivato il Progetto ANCI "Fondi Otto per mille"**

Con nota prot. 55559/043 del 16/10/2019 la Città ha aderito alla proposta formulata con comunicazione prot. 62W/LP/DI/CO-cc19 del 17 settembre 2019 dall'ANCI nazionale per la partecipazione alla progettazione e realizzazione delle attività programmate a favore di titolari e richiedenti protezione internazionale/umanitaria nell'ambito dei finanziamenti dell'"Otto per mille" riconosciuti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri all'Associazione medesima. Con nota del 4 marzo 2020 la progettazione esecutiva è stata rinviata a marzo 2021.

Visti gli adempimenti amministrativi riferiti ai finanziamenti ottenuti per i suddetti progetti ed in particolare visto quanto previsto dalle Linee guida SIPROIMI contenute nel DM del 18/11/2019 e quanto previsto dal Manuale di rendicontazione FAMI al paragrafo 7. Auditors, dal Manuale utente Modulo A paragrafi 4.4 e 4.5 nonché nel vademecum di attuazione FAMI; le rendicontazioni delle spese sostenute e, in alcuni casi, le procedure di affidamento dei servizi dovranno essere sottoposte alle verifiche di Revisori amministrativo contabili o Revisori amministrativo contabili e Esperti legali.

Pertanto la Città, con determinazione dirigenziale 2747 del 20/08/2020 ha approvato l'avviso riguardante un'indagine di mercato per l'individuazione dei professionisti e degli operatori potenzialmente interessati all'affidamento del Servizio di revisione contabile e legale per i suddetti progetti indicando il valore dell'affidamento, la durata, i requisiti di capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, i criteri di selezione degli operatori economici e le modalità per comunicare con la stazione appaltante, al fine di effettuare una indagine di mercato per l'individuazione degli operatori potenzialmente interessati.

Tale ricognizione è stata effettuata secondo quanto disposto dalle Linee guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 50/2016 approvate dal Consiglio dell'A.N.A.C. con delibera n. 1097 del 26/10/2016, recanti "procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici".

Entro l'8 settembre 2020, termine per la presentazione della manifestazione di interesse, sono pervenute n. 38 istanze di partecipazione.

L'Avviso per la manifestazione di interesse prevedeva come requisito per l'ammissione alla procedura "dimostrare di avere svolto attività di revisione contabile e legale ovvero di revisione contabile (per manifestazioni di interesse relative al solo lotto 1) di progetti in ambito sociale finanziati da UE o pubbliche autorità nazionali o regionali su commissione di enti pubblici o privati nel corso degli ultimi tre anni.

Selezionati gli operatori in possesso del requisito di esperienza minima richiesta, considerato che i servizi richiesti sono presenti sulla piattaforma M.E.P.A. e visto l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con la determinazione dirigenziale che approva il presente capitolato viene indetta una procedura negoziata finalizzata ad individuare per ciascun lotto i soggetti gestori dei servizi di revisione contabile e legale per i progetti SIPROIMI, FAMI e ANCI 8XMILLE, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art 95 comma 2, ricorrendo i presupposti di cui al comma 3 lett. a) del Codice, nonché con le modalità ed alle condizioni previste dal presente Capitolato Speciale e dal vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti n. 386, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 18/02/2019 (mecc. 2018-06449/005), esecutiva dal 04/03/2019, in quanto compatibili.

In presenza di una sola offerta valida, la Civica Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare e di procedere ad una nuova gara nei modi che riterrà più opportuni; fatta salva in ogni caso la facoltà di cui all'art. 95 comma 12, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

## **SEZIONE I MODALITA' DI GARA**

### **ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO**

L'appalto ha per oggetto i servizi di revisione amministrativo contabile e legale relativamente a Progetti SIPROIMI, FAMI e ANCI 8X MILLE.

I servizi sono suddivisi in due lotti:

**LOTTO 1** : Servizio di revisione amministrativo-contabile progetti SIPROIMI

**Progetto Hopeland cat. Ordinari**

**Progetto Teranga Cat. DS/DM**

**Progetto MSNA**

**LOTTO 2**: Servizio di revisione amministrativo-contabile e legale progetti F.A.M.I ed ulteriore eventuale progettazione ANCI 8X MILLE:

#### **Progetti A**

**Progetto LGNetEA**

**Progetto Prospettive di autonomia**

**Progetto SAMMI – Salute Mentale Migranti.**

## **Progetto B**

### **Progetto Anci otto per mille**

L'affidamento dei servizi di revisione amministrativo – contabile e di revisione legale relativi al progetto di cui al presente punto è **condizionato** alla definitiva approvazione da parte di Anci, alla previsione dell'obbligatorietà delle figure dei Revisori ed all'effettivo avvio delle attività.

Qualora le condizioni indicate non si realizzassero l'affidamento non avrà luogo e l'affidatario non potrà avanzare alcuna pretesa.

La gara oggetto del presente capitolato è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e relativi atti attuativi.

Per quanto non espressamente previsto in detta normativa, ai sensi dell'art. 30, comma 8, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (“nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”); alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

## **ART. 2 - DURATA E VALORE DEL CONTRATTO**

I servizi oggetto della presente procedura avranno durata a partire dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data di esecutività della determinazione di consegna anticipata del servizio ex art. 32 comma 13 del D.lgs. 50/2016, fino alla conclusione dell'attività di revisione riferita ai termini di rendicontazione finale che verranno indicati dall'Autorità Responsabile per ogni progettualità, in relazione alle scadenze di realizzazione dei progetti di seguito indicate. In presenza di durate differenziate dei servizi di cui al Lotto 2 la durata contrattuale verrà determinata dal termine dell'attività di revisione relativa al progetto di maggiore durata.

I servizi sono suddivisi in due Lotti per i quali è prevista una spesa massima di seguito indicata:

**Lotto 1** : Servizio di revisione contabile progetti SIPROIMI –CIG 84840424F0

**L'importo presunto triennale -20/21/22 a base di gara - ammonta ad euro **73.770,49** oltre ad euro **16229.51** per iva al 22% :**

Progetto Hopeland cat. Ordinari	Euro 51.639,34 oltre ad euro 11.360,66 per iva al 22%
Progetto Teranga Cat. DS/DM	Euro 7.377,05 oltre al euro 1.622,95 per iva al 22%
Progetto MSNA	Euro 14.754,10 oltre ad euro 3.245,90 per iva al 22%

**Lotto 2**: Servizi di revisione contabile e legale progetti FAMI ed ulteriore eventuale progettazione Anci 8xmille, per ogni durata progettuale. – CIG 8484067990

Importo presunto a base di gara ammonta ad euro **88.852,46** oltre ad euro **19.547,54** per iva al 22% così suddiviso per i diversi progetti:

### **Progetti A**

- **Consulenza legale euro **22.131,15** oltre ad euro **4.868,85** per iva al 22%:**

Progetto Prospettive di autonomia (durata 18 mesi) Euro 9.836,07 oltre ad euro 2.163,93 per iva al 22%

Progetto SAMMI (durata 24 mesi)	euro 12.295,08 oltre ad euro 2.704,92 per iva al 22%
• <u>revisione contabile</u>	euro <b>38.032,79 oltre ad euro 8.367,21 per iva al 22%:</b>
Progetto LGNetEA (durata 12mesi )	euro 1.475,41 oltre ad euro 324,59 per iva al 22%
Progetto Prospettive di autonomia (durata 18 mesi)	euro 17.704,92 oltre ad euro 3.895,08 per iva al 22%
Progetto SAMMI (durata 24 mesi )	euro 18.852,46 oltre al euro 4.147,54 per iva al 22%

## Progetto B

Progetto ANCI otto per mille

Costo previsto totale euro **28.688,52 oltre ad euro 6.311,48 per iva al 22%** massimale condizionato alla previsione e all'approvazione definitiva di ANCI..

Nel prezzo del servizio si considerano interamente compensate tutte le prestazioni, le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente capitolato, inerente comunque l'esecuzione del servizio medesimo.

Non sono ammesse offerte al rialzo. L'importo complessivo a base di gara è pertanto soggetto esclusivamente ad offerte al ribasso.

L'Amministrazione si riserva l'applicazione degli istituti di cui all'art. 106 D.Lgs. 50/2016 con particolare riferimento a quanto previsto ai commi 11 e 12.

Nei citati servizi non sono rilevabili rischi da interferenze di cui all'art. 26, c. 3 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

**L'efficacia del contratto è in ogni caso subordinata alla effettiva disponibilità di risorse finanziarie adeguate da parte della Civica Amministrazione.**

## **ART. 3 - CARATTERISTICHE DEI SERVIZI.**

### **Lotto 1.**

L'Amministrazione comunale intende affidare a soggetto qualificato il servizio di revisione amministrativo – contabile comprendente le seguenti attività, richieste dal Manuale unico per la rendicontazione SIPROIMI, che dovranno riguardare:

- la corretta imputazione delle spese rispetto a quanto previsto nel Piano Finanziario Preventivo/Rimodulato;
- la coerenza delle spese rendicontate e la loro attinenza rispetto alle attività previste nella convenzione di sovvenzione o contratto di affidamento delle attività;
- la loro correttezza rispetto alla normativa di riferimento comunitaria e nazionale;
- la loro ammissibilità al finanziamento sulla base delle regole illustrate nel Manuale unico di rendicontazione e completezza dei documenti sottoposti a controllo;
- il rispetto dei limiti di spesa previsti dal Piano Finanziario Preventivo/Rimodulato in relazione a ciascuna macrovoce di spesa;
- la competenza temporale dei costi sostenuti rispetto al periodo di rendiconto considerato;
- l'effettivo pagamento di tutte le spese indicate nel Registro generale delle spese attraverso il controllo delle quietanze o di documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;
- l'assenza di doppio finanziamento delle spese rendicontate con altre sovvenzioni nazionali e comunitarie o in altri periodi di programmazione e verifica dell'apposizione del timbro di annullo su tutti i giustificativi di spesa originali;
- rispetto dei normali principi di economicità e ragionevolezza della spesa in relazione alle forniture dei beni, servizi e degli incarichi, in conformità con le previsioni normative comunitarie e nazionali vigenti;

- le erogazioni materiali nei confronti dei Beneficiari, attraverso la verifica di quanto indicato nei registri delle erogazioni.

## **Lotto 2**

*Revisore amministrativo-contabile* La rendicontazione delle spese relativa ai suddetti progetti dovrà essere sottoposta a verifica di un Revisore amministrativo contabile conformemente al Manuale delle regole di ammissibilità delle spese FAMI – “paragrafo 7. Auditors” ed al Manuale utente Modulo A paragrafi 4.4 e 4.5, nonché al vademecum di attuazione e alla Convenzione stipulata, ai fini della certificazione del 100% delle spese sostenute nell’ambito della realizzazione delle attività progettuali.

*Esperto legale:* deputato alla verifica della corretta applicazione dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento al fine di tutelare la concorrenza e la correttezza nelle procedure di selezione dei Soggetti Affidatari (persone fisiche o giuridiche) coinvolti dai beneficiari finali nella realizzazione delle attività progettuali. Tale figura si rende obbligatoria nel caso in cui, nell’ambito del progetto, ci sia almeno un affidamento di servizi o forniture o vi sia il conferimento di almeno un incarico individuale esterno, conformemente al Manuale delle regole di ammissibilità delle spese FAMI – “paragrafo 7. Auditors” ed al Manuale utente Modulo A paragrafi 4.4 e 4.5, nonché al vademecum di attuazione e alla Convenzione stipulata.

## **ART. 4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI GARA**

### **Soggetti ammessi a partecipare**

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli o raggruppati, di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., che possano rendere

- per il Lotto 1 il servizio di revisione amministrativo contabile
- per il Lotto 2 entrambi i servizi: revisione amministrativo contabile e revisione resa da Esperto legale,

con l’osservanza di quanto disposto dallo stesso art. 45 e successivi artt. 47 e 48.

Il servizio di revisione amministrativo contabile dovrà essere reso da :

- professionisti (revisori contabili iscritti al registro tenuto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze)
- Società di Servizi o di Revisione Contabile. Il soggetto preposto alla firma (persona fisica) deve essere iscritto al Registro tenuto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed essere munito di formale delega per la sottoscrizione della documentazione in nome e per conto della Società di Servizi o di Revisione

Il servizio di revisione a cura di Esperto legale dovrà essere reso da:

- • Professionisti iscritti all’Albo da almeno 5 anni;
- • Società di Servizi. In questo caso è necessario che il soggetto preposto alla firma (persona fisica) sia iscritto all’Albo da almeno 5 anni e sia munito di formale delega per la sottoscrizione della documentazione in nome e per conto della Società di Servizi

**Ogni operatore potrà partecipare a entrambi i lotti ma aggiudicarsi un solo lotto. Qualora le offerte di un concorrente ottengano il punteggio complessivo migliore per entrambi i lotti si procederà ad aggiudicare quella per la quale avrà ottenuto il miglior punteggio per l’offerta tecnica.**

Non possono partecipare alla presente gara i concorrenti che si trovino fra loro in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Raggruppamenti temporanei di operatori economici.

E' ammessa la presentazione di offerta da parte dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) ed e) (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile) del D. Lgs. 50/2016 anche se non ancora costituiti, con le modalità di cui all'art. 48 del medesimo D.Lgs. In tal, caso l'offerta dovrà:

- **essere sottoscritta** da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti;
- **contenere l'impegno** che in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- **specificare** le parti della servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Civica Amministrazione, nonché nei confronti dell'eventuale subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità del mandatario.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.

I consorzi di cui all'art. 45, co.2 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, (se non già dichiarato in istanza) per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato ferme restando le responsabilità penali ex art. 353 c.p.

I consorzi di cui agli artt. 45, comma 2, lett. c), e 46, comma 1, lett. f) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Con le linee guida dell'ANAC di cui all'art. 84 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.

È vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

La mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

### **Modalità di partecipazione:**

I partecipanti/il partecipante dovranno/dovrà presentare offerta nel Mercato Elettronico secondo le modalità ivi previste.

Il concorrente dovrà inviare in via telematica sulla piattaforma MEPA la seguente documentazione:

- **Istanza di gara** con autocertificazione contenente le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, e successivamente verificabili secondo il fac-simile allegato (Allegato 1.).
- **Dichiarazione di ottemperanza** ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/08 e s.m.i., come da fac - simile allegato alla presente RDO (All. 2.);
- **Offerta economica** (data dal sistema MEPA);
- **Offerta economica** di dettaglio secondo il modello allegato qualora si debba dettagliare l'offerta economica o è necessario indicare ulteriori dati economici non ricompresi nell'offerta economica di sistema (All. 5);



In caso di difformità tra l'offerta economica di sistema e l'offerta economica di dettaglio, prevale quella più conveniente per la Stazione Appaltante.

- **Documentazione tecnica** a comprova del rispetto dei requisiti tecnici minimi previsti; l'offerta tecnica dovrà contenere (max. 10 facciate formato A4 con dimensione carattere 12) :

- **esperienze professionali** relative a progetti in ambito sociale finanziati da UE o pubbliche autorità nazionali o regionali maturate negli ultimi tre anni per servizi affidati da enti pubblici o privati (durata, committenza, breve descrizione del contenuto);

- **proposta metodologica**: descrizione delle modalità che si adotterebbero, in caso di affidamento del servizio, per lo svolgimento dell'attività con indicazione: della programmazione degli audit, dei supporti forniti durante la realizzazione dei progetti per la corretta predisposizione della documentazione eventualmente con strumenti e soluzioni tecnologiche innovative, delle modalità organizzative e di comunicazione, della produzione periodica di report alla stazione appaltante, delle modalità per garantire la terzietà ed imparzialità nell'attività di verifica.

L'offerta deve inerire alle modalità di fornitura del servizio di cui all'art. 1 del presente Capitolato; il progetto può essere corredato della documentazione che il concorrente ritenga utile a consentirne la valutazione.

Il progetto dovrà essere corredato dal **curriculum del Professionista oppure in caso di Società**, del soggetto preposto alla firma e di eventuali consulenti e collaboratori.

Il progetto deve essere coerente con le richieste del presente Capitolato con particolare riferimento alle caratteristiche del servizio descritte all'art. 3, nonché **con i criteri di aggiudicazione, ulteriormente specificati al successivo art. 6.**

- **Patto di integrità** sottoscritto dal legale rappresentante della ditta (all. 3).
- **Dimostrazione della capacità tecnica e professionale**: di aver svolto attività di revisione contabile e legale ovvero di revisione contabile (relative al solo lotto 1) di progetti in ambito sociale finanziati da UE o pubbliche autorità nazionali o regionali su commissione di enti pubblici o privati nel corso degli ultimi tre anni.
- **Documento "PASSOE"** rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC al seguente indirizzo [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it) (servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
- **D.G.U.E** debitamente compilato, solamente per le parti richieste nel presente capitolato, utilizzando il modulo allegato (all. 4 ) che dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante. Gli operatori economici possono riutilizzare le informazioni fornite in un DGUE già utilizzato in una procedura d'appalto precedente purchè le informazioni siano ancora valide e pertinenti. In tale caso dovranno indicarne i relativi estremi.

(Ai sensi dell'art. 65 del D.L. 34/2020, per tutte le procedure di gara avviate dal 19.05.2020 al 31.12.2020 gli operatori economici sono temporaneamente esonerati dal versamento del contributo dovuto a favore di ANAC).

**Tutti i documenti dovranno essere firmati digitalmente.**

**ART. 5 - PROCEDURA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le **carenze** di qualsiasi elemento formale della domanda (mancanza di elementi, incompletezza, irregolarità essenziale degli elementi) possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9, art. 83, D.Lgs. 50/2016.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D.Lgs 50/2016 ,

con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

#### **ART. 6 - ONERI PER LA SICUREZZA**

Sono a totale carico degli operatori economici partecipanti gli oneri per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti l'attività svolta. Trattandosi di servizi di natura intellettuale, non è richiesta la redazione del D.U.V.R.I.

#### **ART. 7 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA**

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	85 punti
Offerta economica	15 punti
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

#### **7.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA**

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO TECNICO PER IL SERVIZIO DI REVISIONE CONTABILE E LEGALE PROGETTI SIPROIMI E FAMI	PUNTEGGIO MASSIMO
1. esperienze professionali relative a progetti in ambito sociale finanziati da UE o pubbliche autorità nazionali o regionali maturate negli ultimi tre anni per servizi affidati da enti pubblici o privati	<b>7</b>
2. - esperienze professionali maturate nella revisione amministrativo contabile e/o legale di progetti finanziati con fondi FAMI su incarico di pubbliche	<b>15</b>

amministrazioni	
3 - esperienze professionali maturate nella revisione amministrativo contabile di progetti finanziati con fondi SPRAR/SIPROIMI su incarico di pubbliche amministrazioni	15
4. curriculum del o dei Professionisti e degli eventuali consulenti/collaboratori	10
5. proposte migliorative, riguardo alle modalità operative di svolgimento dell'attività, che possano agevolare la stazione appaltante nelle fasi di rendicontazione.	38
5.1 proposta di programmazione delle attività di revisione;	5
5.2. proposta di supporti e strumenti forniti durante la realizzazione dei progetti per la corretta predisposizione della documentazione, comprendenti la revisione periodica dei documenti giustificativi;	15
5.3 proposta di modalità organizzative e di comunicazione eventualmente con strumenti e soluzioni tecnologiche innovative;	5
5.4 proposta di monitoraggio periodico sull'attività di rendiconto svolta dagli Enti partner dei progetti o appaltatori di servizi;	13
<b>PUNTEGGIO MASSIMO DELL'OFFERTA TECNICA</b>	<b>85</b>

## 7.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno dei criteri qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna della tabella, è attribuito un coefficiente  $V_{(a)_i}$  determinato mediante la media dei coefficienti variabili tra zero o uno, attribuiti discrezionalmente da parte di ciascun commissario.

L'offerta tecnica che non raggiungerà il punteggio minimo pari a 15 punti, da calcolarsi mediante sommatoria dei prodotti fra la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai commissari per ciascun sub criterio di natura qualitativa componente l'offerta tecnica e il relativo peso attribuito dal presente capitolato, non sarà ammessa alla successiva fase di apertura e valutazione dell'offerta economica. La riparametrazione della media dei coefficienti finalizzata all'individuazione del coefficiente definitivo sarà effettuata con riferimento alle offerte ammesse in seguito al superamento della soglia minima prevista.

La commissione di gara nella valutazione degli elementi qualitativi delle offerte si atterrà ai seguenti criteri motivazionali:

Coefficiente	Criteri motivazionali
0	Manca la descrizione della proposta

0,1	La proposta è ritenuta gravemente insufficiente
0,2	La proposta è ritenuta insufficiente
0,3	La proposta è ritenuta appena sufficiente
0,4	La proposta è ritenuta sufficiente
0,5	La proposta è ritenuta discreta
0,6	La proposta è ritenuta più che discreta
0,7	La proposta è ritenuta buona
0,8	La proposta è ritenuta più che buona
0,9	La proposta è ritenuta ottima
1	La proposta è ritenuta eccellente

### 7.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

$$V(a)_i = Ra/R_{max}$$

dove

$V(a)_i$  = coefficiente della prestazione dell'offerta(a) rispetto al criterio quantitativo (prezzo), variabile tra zero e uno;

$R_a$  = ribasso percentuale del concorrente a-esimo

$R_{max}$  = ribasso percentuale massimo sul prezzo offerto dai concorrenti.

### 7.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore, secondo quanto indicato nelle linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI.

Il punteggio è dato dall'applicazione della seguente formula:

$$C(a) = \frac{\sum_{i=1}^N (W_i * V_{(a)_i})}{\sum_{i=1}^N (W_i * V_{(a)_i})}$$

dove:

$C(a)$  = Punteggio dell'offerta a-esima;

$N$  = numero totale dei criteri di valutazione;

$W_i$  = peso o punteggio massimo attribuito al criterio  $i$ -esimo;

$V(a)_i$  = coefficiente di prestazione dell'offerta (a), variabile tra zero e uno, riferito al criterio di valutazione (i).

Trattandosi di servizi di natura intellettuale non si procederà alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016.

La Commissione sarà nominata ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. 50/2016 e del Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti n. 386, approvato dal Consiglio Comunale in data 18 febbraio 2019, esecutiva dal 4 marzo 2019.

Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D. Lgs. 50/2016, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Le offerte duplici o comunque condizionate non saranno ritenute valide e non saranno prese in considerazione.

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva sarà comunque subordinata alla verifica dei requisiti di ordine generale.

L'aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, dovrà produrre i documenti utili al perfezionamento contrattuale.

L'aggiudicazione comunque avverrà sotto la condizione che la ditta aggiudicataria non sia incorsa in cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 80 del Codice Unico Appalti.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 29 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Torino n. 386 si procederà nei confronti della ditta aggiudicataria alla stipulazione del relativo contratto.

## **ART. 8 - GARANZIA DEFINITIVA**

La Ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 dovrà costituire una garanzia definitiva (cauzione o fideiussione) pari al 10% dell'importo di aggiudicazione (al netto dell'IVA) salvo quanto previsto al comma 1 art. 103 D.Lgs. 50/2016, costituita nelle forme e con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo, fatte salve le riduzioni previste al comma 7 del medesimo articolo.

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente:

-la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

-la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile;

-nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 31 c. 5 del Regolamento Contratti della Città, in caso di esecuzione anticipata del contratto, l'eventuale inadempimento della prestazione da parte dell'appaltatore comporta il diritto per la Città di rivalersi sulla cauzione definitiva ancorché non ancora sottoscritto il relativo contratto.

## **ART. 9 - SUBAPPALTO**

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30.% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di indicazione dell'intento il subappalto non sarà autorizzato.

Come previsto nel patto di integrità, sottoscritto dall'offerente, non saranno autorizzati i subappalti richiesti dall'aggiudicatario in favore di imprese che abbiano partecipato come concorrenti alla stessa gara (anche su lotti diversi).

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- 1.1.a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- 1.1.b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- 1.1.c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

## **SEZIONE II – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO**

### **ART. 10 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO, MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE**

#### **1) Presentazione Documenti**

**La ditta aggiudicataria è tenuta a presentare, entro 10 giorni consecutivi dalla data di comunicazione che avverrà tramite MEPA:**

**-la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.**

Pertanto, l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva sarà subordinata all'esito positivo di detta verifica e, nel caso di difformità da quanto richiesto nel disciplinare tecnico o dichiarato in sede di gara, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione, previo incameramento della cauzione provvisoria a titolo di risarcimento danni. In tal caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare la fornitura al secondo miglior offerente.

#### **2) Tracciabilità flussi finanziari**

L'Aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

#### **3) Mancata conclusione del rapporto contrattuale**

Qualora, per motivi diversi, non dovesse concludersi il rapporto contrattuale con il primo migliore offerente, sarà facoltà della Civica Amministrazione affidare la servizio al concorrente che segue in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento dei danni.

#### **4) Modalità e tempi di esecuzione**

L'esecuzione del servizio dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato di gara, di tutte le norme di legge e/o regolamenti vigenti applicabili all'oggetto, e dovrà essere effettuata con la massima diligenza.

### **ART. 11 - ASSICURAZIONE PER DANNI A TERZI**

A copertura dei danni di cui sopra, prima di dare inizio all'esecuzione del contratto e per tutta la durata dello stesso, l'impresa dovrà essere assicurata contro i danni a cose e/o persone che dovessero essere arrecati dal proprio personale nell'esecuzione del contratto o comunque, in dipendenza diretta o indiretta della esecuzione dell'appalto, mediante apposita polizza assicurativa RCT/RCO con primaria compagnia di assicurazione con un massimale non inferiore a € 1000.000,00 per sinistro.

In particolare la polizza assicurativa dovrà espressamente coprire i seguenti rischi:

- a) responsabilità civile verso terzi, ivi compresi i dipendenti della stazione appaltante;
- b) rischi per danni diretti e indiretti.

In caso di mancato pagamento dei premi assicurativi da parte della aggiudicataria, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto con effetto immediato e richiedere il risarcimento dei danni conseguenti.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dalla Stazione Appaltante alla presenza del rappresentante della aggiudicataria, in modo tale da consentire a quest'ultima di intervenire nella stima.

Qualora l'aggiudicataria non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, l'Amministrazione provvederà autonomamente. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall'aggiudicataria.

Qualora l'aggiudicataria o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, la Stazione Appaltante è fin d'ora autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sulle fatture in pagamento o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro.

In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art. 48 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

## **ART.12 - IMPEGNO PREZZI**

I prezzi di aggiudicazione saranno impegnativi per tutta la durata del servizio e non potranno essere soggetti a revisione alcuna per aumenti che comunque dovessero verificarsi posteriormente all'offerta economica e per tutto il periodo contrattuale.

## **ART. 13 - PERSONALE**

L'aggiudicatario sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all'osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni nonché le norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi che le derivano dall'esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme del D. Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, la ditta aggiudicataria dovrà applicare la normativa generale in materia di rapporti di lavoro.

## **ART. 14 - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA**

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 105 c. 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Si applicano i commi c. 5 e 6 D. dell'art. 30 Lgs. 50/2016 e s.m.i.

## **ART. 15 - CONTROLLI SULL'ESECUZIONE**

Il Responsabile del procedimento, individuato in calce al presente capitolato, svolge anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto, in particolare le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto.

La regolare esecuzione è accertata previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali; le attività di verifica sono dirette a certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

In ogni caso è fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione.

Le attività di verifica di conformità possono altresì essere effettuate in forma semplificata, facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità alle prescrizioni contrattuali delle prestazioni eseguite.

Il RUP emette idoneo certificato di conformità utilizzando il fac-simile allegato al presente Capitolato (All. 6).

Detto certificato verrà trasmesso alla ditta per la sottoscrizione e dovrà essere inserito sulla piattaforma unitamente alla fattura elettronica.

Successivamente si procederà alla liquidazione delle prestazioni, nei modi e termini di cui al successivo articolo 20.

In presenza di riscontrate non conformità, il RUP provvederà ad inoltrare formale diffida all'aggiudicatario.

In tal caso la ditta aggiudicataria ha l'obbligo, entro 15 gg. consecutivi dal ricevimento della diffida mediante lettera raccomandata A.R. o tramite posta certificata, di provvedere alla sostituzione dell'esecuzione della prestazione, conformemente alle prescrizioni del Capitolato.

**E' prevista, altresì, la sospensione dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 50/2016.**

## **ART. 16 - PENALITA'**

La Ditta affidataria è tenuta ad effettuare la prestazione con correttezza e buona fede.

Ove si verificano inadempimenti, **irregolarità, non conformità** nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero nel caso di **ritardato** adempimento degli obblighi contrattuali, il Responsabile del procedimento, anche a seguito di segnalazioni da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, procede all'applicazione di penali.

Le penali determinano l'ammontare del risarcimento del danno occasionato dall'inadempimento dell'obbligazione o dal ritardo nell'adempimento e vengono applicate in relazione alla tipologia, all'entità ed alla complessità della prestazione, nonché al suo livello qualitativo.

Nell'ambito del presente capitolato l'applicazione della penale non esime dall'adempimento dell'obbligazione.

E' fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di procedere al risarcimento del **danno ulteriore**.

L'applicazione delle penali non preclude eventuali azioni giudiziarie da parte della Città di Torino.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 113-bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per inadempimento o per ritardato, irregolare, non conforme adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali saranno applicate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente in misura non superiore al 10%, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo ovvero all'eventuale inadempimento o irregolare o non conforme fornitura/servizio.

Qualora l'inadempimento contrattuale così come esplicitata determini un importo massimo della penale superiore alla percentuale sopra indicata, il Responsabile del procedimento può promuovere l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.

Ai sensi e nei modi di cui all'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Nuovo Codice Appalti) la Stazione appaltante risolve il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali ovvero qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore.

E' ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale **disapplicazione** delle penali, quando dimostri che il ritardo non è a lui imputabile.



Le penali sono applicate dal Responsabile del procedimento in sede di conto finale o in sede di emissione del certificato di conformità (All. 6).

Sono addebitate per compensazione a valere sulle fatture ammesse al pagamento, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di rivalersi sulla cauzione definitiva.

La comunicazione di avvio del procedimento di applicazione delle penali avverrà nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/90.

Qualora l'esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la Stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura di assegnazione di un termine all'esecutore per compiere il servizio/fornitura in ritardo, qualora l'inadempimento permanga, può procedere d'ufficio all'acquisizione del servizio/fornitura o al loro completamento in danno dell'esecutore inadempiente.

**Per quanto non espressamente indicato si richiamano le disposizioni contenute nel Libro Quarto (delle obbligazioni) del codice civile, in quanto compatibili.**

#### **ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.**

Ai sensi dell'art. 108, comma 3 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il DEC, accertato che l'appaltatore risulta gravemente inadempiente alle obbligazioni del contratto, invia al Responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle attività eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore.

Il RUP provvede altresì a formulare all'appaltatore inadempiente la contestazione degli addebiti, assegnando un termine non superiore a 15 gg. per la presentazione delle controdeduzioni.

Il Responsabile del procedimento, acquisisce e valuta le controdeduzioni, ovvero scaduto il suddetto termine senza che l'appaltatore abbia risposto, propone alla stazione appaltante la risoluzione del contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3 del succitato articolo, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il RUP ha facoltà di assegnare all'appaltatore un nuovo termine che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 gg., per compiere le prestazioni oggetto del contratto, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo.

Scaduto anche il nuovo termine assegnato, il RUP redige apposito verbale in contraddittorio con l'appaltatore; qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali e l'eventuale risarcimento del danno.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Il Responsabile del procedimento, fatte salve le modalità sopra indicate, può proporre la risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

In caso di risoluzione del contratto il Responsabile del Procedimento ha la facoltà di assicurare l'esecuzione della fornitura/servizio con affidamento alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria o ad altra impresa, nei modi e termini di cui all'art. 110 commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., fatto salvo l'incameramento della cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. a titolo di risarcimento danni.

#### **ART. 18 - RECESSO**

L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento alle condizioni previste dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 gg., decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i servizi ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi.

#### **ART.19 - ORDINAZIONE E PAGAMENTO**

L'ordinazione costituirà impegno formale per l'aggiudicatario a tutti gli effetti dal momento in cui essa sarà comunicata.

**Il pagamento delle fatture è subordinato:**

- a) alla verifica di conformità delle prestazioni, accertata con le modalità di cui al precedente art. 16;
- b) alla verifica di correttezza contributiva tramite l'acquisizione del DURC.

Le fatture relative ad ogni singolo ordine, in regola con le vigenti disposizioni di legge, devono contenere tutti gli elementi idonei ad individuare la provvista secondo quanto sotto specificato.

Il completo rispetto delle suddette modalità è condizione necessaria per la decorrenza del termine di pagamento.

In ottemperanza al decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge 244/2007 art. 1, commi da 209 a 214, le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica.

La Fattura elettronica dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati:

- codice univoco ufficio del Servizio scrivente, che è il seguente: N3RDH8;
- numero CIG;
- n. determinazione di impegno e n. ordine;
- codice IBAN completo;
- data di esecuzione o periodo di riferimento.

Ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 4 D.Lgs. 231/2002, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d) D.Lgs. 192/2012, il pagamento dei corrispettivi avverrà entro **30 giorni dall'accettazione della fattura elettronica (corredata della certificazione di conformità debitamente firmata)** sul sistema di interscambio (S.d.I) gestito dall'Agenzia delle Entrate.

I termini di pagamento sono sospesi dal 10 dicembre di ogni anno fino al 10 gennaio successivo, in esito alle disposizioni del Regolamento Comunale di Contabilità.

**Ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72, introdotto dalla Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015), e ai sensi del D.M. attuativo del 28 gennaio 2015 pubblicato in G.U. n. 27 del 03/02/2015, la fattura, emessa per l'importo complessivo del servizio (con esposizione dell'IVA), dovrà riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti". L'Amministrazione procederà conseguentemente, ai sensi di legge, alla liquidazione a favore della ditta aggiudicataria del corrispettivo al netto dell'IVA (imponibile) e al versamento di quest'ultima direttamente all'Erario.**

Ai sensi dell'art. 30 c. 5-bis D.Lgs. 50/2016, relativo alla ritenuta in misura pari allo 0.50% a garanzia della corretta esecuzione del contratto e del rispetto delle norme a tutela dei lavoratori:

-le fatture devono essere emesse dalla/e ditta/e aggiudicataria/e per l'ammontare relativo al valore della prestazione decurtato di un importo pari alla percentuale dello 0,50%, ossia per un importo pari al 99,50% del valore del servizio erogato.

- a conclusione del rapporto contrattuale, successivamente al rilascio da parte del Servizio della dichiarazione di conformità della prestazione, dovrà essere emessa, da parte della/e medesima/e ditta/e, unica fattura con riferimento agli importi dello 0,50% non fatturati a garanzia di quanto sopra.

Per le transazioni relative ai pagamenti dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 3 legge 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

In particolare, l'aggiudicatario è obbligato a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti correnti.

## **ART. 20 - OSSERVANZA LEGGI E DECRETI – SICUREZZA SUL LAVORO**

### **A) Osservanza Leggi e Decreti**

La Ditta aggiudicataria sarà altresì tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma durante l'esecuzione del contratto, indipendentemente dalle disposizioni del capitolato.

In particolare, l'Amministrazione si riserva di procedere alla riduzione del contratto, in caso di diminuzione degli stanziamenti previsti, dovuta all'applicazione delle disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie.

L'aggiudicatario è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone e cose comunque verificatesi nell'esecuzione del servizio derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte della Stazione Appaltante.

### **B) Sicurezza sul lavoro**

La Ditta aggiudicataria si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D. Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.

Tale impegno è assunto dall'impresa già in sede di presentazione dell'offerta mediante presentazione della "Dichiarazione di ottemperanza" (All. 2).

Trattandosi di servizi eseguiti in locali nella disponibilità dell'aggiudicatario o in locali dati in concessione al medesimo che non costituiscono luogo di lavoro della stazione appaltante, non è richiesta la redazione del D.U.V.R.I.

### **ART. 21 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E MODALITA' DI CESSIONE DEL CREDITO**

L' affidatario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 36 del Regolamento dei Contratti e del 1° comma dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Le cessioni di credito, nonché le procure e le deleghe all'incasso successive al perfezionamento contrattuale non hanno alcun effetto ove non siano preventivamente autorizzate. La cessione deve essere notificata alla Stazione Appaltante.

L'autorizzazione è rilasciata con determinazione del Dirigente, previa acquisizione della certificazione prevista dalla Legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **ART. 22 - SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI**

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto saranno a carico della Ditta Aggiudicataria, comprese quelle contrattuali, i diritti di segreteria e quelle di registro eventuali. Come specificato al precedente art. 19 l'Amministrazione, procederà, ai sensi di legge, al versamento dell'IVA direttamente all'Erario.

### **ART. 23 - FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA' DEL CONTRATTO**

In caso di fallimento o amministrazione controllata dell'impresa aggiudicataria, l'appalto si intende senz'altro revocato e l'Amministrazione Comunale provvederà a termini di legge.

Per le altre modificazioni del contratto si applicano le disposizioni del Regolamento Disciplina dei Contratti della Città di Torino e dell'art. 110 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

### **ART. 24 - DOMICILIO E FORO COMPETENTE**

A tutti gli effetti del presente appalto, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

### **ART. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE/2016/679 e del D.lgs. 30/06/2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente capitolato di gara; a

tale proposito viene allegata l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di cui sopra (All. 8). L'aggiudicatario sarà nominato responsabile del trattamento dei dati personali afferenti alla gara di cui la Città è titolare, e verrà sottoscritto il relativo contratto.

Il Dirigente  
Maurizio PIA

Il Responsabile del Procedimento

Maurizio PIA

Punto ordinante M.E.P.A: